

Decreto Sostegni: buono viaggio TAXI e NCCD

Buono viaggio. Il Decreto Sostegni incrementa il Fondo per i bonus per la mobilità dei disabili. **I buoni sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2021.** In particolare, il comma 4 dell'articolo 34 finanzia con uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo istituito dall'articolo 200-bis del decreto Rilancio finalizzato alla concessione di un bonus per il taxi o le auto a noleggio.

Destinatari della misura le persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia. **Il buono viaggio è pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 20 euro per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario.** La platea dei beneficiari del c.d. "Buono viaggio", introdotto dall'articolo 200-bis del Dl Rilancio era stata ampliata dal modificato art. 90 del Decreto Agosto convertito dalla legge n. 126 del 13.10.2020. A seguito delle modifiche introdotte, il buono è destinato alle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia. **L'importo del buono è pari: al 50% della spesa sostenuta e, comunque, non può superare 20,00 euro per ciascun viaggio e deve essere utilizzato per gli spostamenti effettuati dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020**

(ora esteso fino al 31 dicembre 2021)

Esempio: in caso di spesa del viaggio di 40,00 euro, il rimborso sarà di 20,00 euro (pari al 50% della spesa sostenuta e comunque nel limite massimo di 20,00 euro)

I buoni viaggio non sono cedibili e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario. L'individuazione specifica dei beneficiari del buono per il trasporto tramite [TAXI ed NCC](#) (noleggio con conducente) spetterà ai comuni, che dovranno però garantire una corsia prioritaria alle famiglie maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, privilegiando chi non ha usufruito di altre misure di sostegno pubblico.